

# Sentenza del 07/04/2025 n. 9150 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

## Testo

### Testo:

#### FATTI DI CAUSA

1. La P. F. Sas di A.A. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento per il 2006 con il quale erano stati accertati per la società maggiori redditi e determinati minori costi relativi a fatture fittizie per operazioni inesistenti.
2. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Brindisi accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Puglia, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello erariale.
3. I giudici d'appello ritenevano condivisibili le considerazioni che avevano condotto i giudici di prime cure a disattendere la ricostruzione dell'Ufficio, osservando che l'accertamento si era fondato su dichiarazioni di terzi e non era stato spiegato perché queste fossero maggiormente attendibili delle risultanze della contabilità della società accertata.
4. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate che si è affidata a due motivi.
5. Non ha resistito con controricorso la P. F. Sas.
6. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all' art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell' art. 2697 c.c. e dell' art. 21 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 in quanto l'Amministrazione aveva assolto l'onere di prova a suo carico.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all' art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 600/1973 in quanto la CTR aveva errato nel ritenere che l'accertamento si fondava su una pluralità di presunzioni, basandosi invece sulle dichiarazioni e la contabilità dei terzi fornitori le cui risultanze si riflettevano sui dati dichiarati dalla società ricorrente.
3. Deve rilevarsi d'ufficio il difettoso contraddittorio, sin dal primo grado di giudizio, poiché viene in rilievo il consolidato principio secondo cui l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all' art. 5 TUIR e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il

ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992 e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci ( Cass. sez. un. n. 14815 del 2008 ; Cass. n. 15116 del 2018 ).

4. Quindi, deve dichiararsi la nullità del giudizio con rimessione della causa al giudice di primo grado, perché possa procedere alla trattazione del processo con tutti i litisconsorti necessari. I motivi di impugnazione introdotti con il ricorso dell'Agenzia delle entrate rimangono, dunque, assorbiti.

P.Q.M. dichiara la nullità del giudizio, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio nel rispetto del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.

Conclusione Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2025.

## **Documenti citati**

### **Elenco Atti Normativi citati**

#### **Codice civile del 16/03/1942**

Approvazione del testo del codice civile

#### **Articolo 2697**

Onere della prova.

- In vigore dal 19 aprile 1942

#### **Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546**

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413.

#### **Articolo 14**

Litisconsorzio ed intervento.

- In vigore dal 4 gennaio 2024 al 1 gennaio 2027

## **Testo unico del 22/12/1986 n. 917**

Testo unico delle imposte sui redditi.

### **Articolo 5**

Redditi prodotti in forma associata. (N.D.R.: Vedi artt. 7, 8 e 9 L. 27 dicembre 2002 n. 289.)

- In vigore dal 29 dicembre 2023

### **Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati**

Codice procedura civile - Articolo 360-com1

Decreto del Presidente della Repubblica del 1973 n° 600 - Articolo 39-com1

Decreto del Presidente della Repubblica del 1972 n° 633 - Articolo 21-com4

## **Documenti collegati**

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza